

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 4 aprile 1997

Attuazione dell'art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, ed in particolare l'art. 25, commi 1 e 2;

Vista la direttiva 91/155/CEE della Commissione del 5 marzo 1991 che definisce e fissa, in applicazione dell'art. 10 della direttiva 88/379/CEE, le modalita' del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi;

Vista la direttiva 93/112/CEE della Commissione del 10 dicembre 1993 che modifica la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa, in applicazione dell'art. 10 della direttiva 88/379/CEE, le modalita' del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi;

Decreta:

Art. 1.

Il fabbricante, l'importatore e il distributore che immette sul mercato una sostanza pericolosa deve fornire gratuitamente al destinatario della sostanza stessa, su supporto cartaceo o magnetico, una scheda informativa di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura.

Art. 2.

La scheda informativa di cui all'art. 1 deve essere aggiornata ogniqualvolta il fabbricante, l'importatore o il distributore sia venuto a conoscenza di nuove e rilevanti informazioni sulla sicurezza e la tutela della salute e dell'ambiente; esso e' tenuto a trasmettere la scheda aggiornata al fornitore.

Art. 3.

La scheda di cui all'art. 1 deve essere redatta in lingua italiana nell'osservanza delle disposizioni indicate nell'allegato e deve riportare la data di compilazione e dell'eventuale aggiornamento.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1997

Il Ministro: Bindi

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1997
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 263

Allegato

GUIDA ALLA REDAZIONE DELLE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA

Le note esplicative che seguono rappresentano una guida. Esse devono assicurare che il contenuto di ciascuna delle voci obbligatorie elencate nell'art. 3 consenta agli utilizzatori professionali di adottare le misure necessarie per quanto concerne la tutela della salute, la sicurezza sul posto di lavoro e la protezione dell'ambiente.

L'informazione deve essere redatta in modo chiaro e conciso.

Data la vasta gamma di proprieta' delle sostanze e dei preparati, in alcuni casi possono essere necessarie informazioni supplementari. A volte e' superfluo o puo' essere tecnicamente impossibile fornire le informazioni relative a talune proprieta', ma i motivi devono essere chiaramente indicati.

Sebbene la sequeza delle voci non sia obbligatoria, si raccomanda quella indicata nell'art. 3.

Se la scheda di dati di sicurezza viene riveduta, le modifiche devono essere portate a conoscenza del destinatario.

1. Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società'/impresa

1.1 Elementi identificativi della sostanza o del preparato

La denominazione utilizzata per l'identificazione deve essere identica a quella figurante sull'etichetta conformemente all'allegato VI del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

Se esistono altri elementi identificativi, questi possono essere indicati.

1.2 Elementi identificativi della società'/impresa

-Identificazione del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nella Comunità' sia che si tratti del fabbricante, dell'importatore o del distributore.

-Indirizzo completo e numero di telefono del responsabile.

1.3 Per completare le informazioni summenzionate, indicare il numero telefonico di chiamata urgente della società' e/o di un organismo ufficiale di consultazione, conformemente all'art. 12 del decreto del Ministro della sanità' 28 gennaio 1992.

2. Composizione/informazione sugli ingredienti

L'informazione fornita deve permettere al destinatario di identificare agevolmente i rischi rappresentati dalla sostanza o dal preparato

Nel caso di un preparato:

a) non è necessario indicare la composizione completa (natura degli ingredienti e loro concentrazione);

b) tuttavia, le seguenti sostanze, insieme alla loro concentrazione o alla gamma di concentrazioni saranno indicate qualora siano presenti in concentrazioni pari o superiori a quelle stabilite nell'art. 3, comma 6 del decreto del Ministro della sanità' 28 gennaio 1992 (a meno che non sembri più' appropriato un limite più' basso):

- le sostanze pericolose per la salute ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e

-almeno le sostanze per le quali esistono, in virtù' delle disposizioni comunitarie, dei limiti di esposizione riconosciuti ma che non sono coperte dal decreto legislativo suddetto;

c) nel caso delle sostanze summenzionate, occorre menzionarne la classificazione, sia quella derivata dall'art. 7, sia dall'allegato II del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, vale a dire i simboli e le frasi R loro assegnate in accordo ai loro pericoli per la salute;

d) se, ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 7 del decreto del Ministro della sanità' 28 gennaio 1992, l'identità' di alcune sostanze deve essere considerata di carattere riservato, si dovrà' descriverne la natura chimica al fine di garantirne una manipolazione sicura.

Il nome da utilizzare deve essere quello che deriva dall'applicazione delle disposizioni menzionate in precedenza.

3. Indicazione dei pericoli

Indicare in modo chiaro e succinto i rischi più' importanti che presenta la sostanza o il preparato, in particolare i principali rischi per la salute e per l'ambiente.

Descrivere gli effetti dannosi, più' importanti per la salute dell'uomo ed i sintomi che insorgono in seguito all'uso e al cattivo uso ragionevolmente prevedibile.

Queste informazioni devono essere compatibili con quelle che figurano effettivamente sull'etichetta senza però' ripeterle.

4. Misure di pronto soccorso

Descrivere le misure di pronto soccorso ricordando comunque di specificare se è necessaria un'immediata consultazione medica.

L'informazione sul pronto soccorso deve essere breve e di facile comprensione per l'infortunato, per le persone a lui vicine e per coloro che prestano i primi soccorsi. I sintomi e gli effetti devono essere descritti succintamente e le istruzioni devono indicare cosa

si debba fare subito in caso di infortunio e quali effetti ritardi siano da attendersi a seguito dell'esposizione.

L'informazione deve essere ripartita in diversi paragrafi in funzione delle varie vie di esposizione, vale a dire inalazione, contatto con la pelle e con gli occhi e ingestione.

Indicare se e' necessaria o consigliabile la consultazione di un medico.

Per taluni prodotti puo' essere importante sottolineare che devono essere messi a disposizione sul posto di lavoro dei mezzi speciali per consentire il trattamento specifico ed immediato.

5. Misure antincendio

Indicare le prescrizioni per la lotta contro gli incendi causati dal prodotto chimico e che si sviluppano nelle vicinanze della sostanza o del preparato precisando:

- i mezzi di estinzione appropriati;
- i mezzi di estinzione che non devono essere usati per ragioni di sicurezza;
- eventuali rischi fisici di esposizione derivanti dalla sostanza o dal preparato stesso, dai prodotti di combustione, dai gas prodotti;
- l'equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi.

6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale

A seconda della sostanza o del preparato in questione, possono essere necessarie informazioni in merito:

- alle precauzioni individuali:
 - rimozione delle fonti di ignizione, predisposizione di un'adeguata ventilazione o di una protezione respiratoria, lotta contro le polveri, prevenzione del contatto con la pelle e con gli occhi;
- alle precauzioni ambientali:
 - tenere il prodotto/materiale chimico lontano da scarichi, dalle acque di superficie e sotterranee e dal suolo, eventuale necessita' di dare l'allarme al vicinato;
- ai metodi di pulizia:
 - uso di materiale assorbente (ad es. sabbia, farina fossile, legante acido, legante universale, segatura, ecc.) riduzione di gas/fumi sviluppatasi mediante acqua, diluizione.

Va inoltre tenuto conto dell'esigenza di indicazioni quali: "non usare mai, neutralizzare con...".

N.B.: se del caso rinviare ai punti 8 a 13.

7. Manipolazione e stoccaggio

7.1. Manipolazione

Considerate le precauzioni per una manipolazione sicura comprendenti informazioni sugli accorgimenti tecnici quali: la ventilazione locale e generale, le misure per prevenire la formazione di aerosol e polveri nonche' il fuoco e qualsiasi altra prescrizione specifica o norma relativa alla sostanza o al preparato (ad es. equipaggiamenti e procedure di impiego raccomandati o vietati), se possibile con una breve descrizione.

7.2. Stoccaggio

Considerare le condizioni per uno stoccaggio sicuro fra cui la progettazione specifica dei locali e dei contenitori (incluse le paratie di contenimento e la ventilazione), i materiali incompatibili, le condizioni di stoccaggio (limiti/intervalli di temperatura e di umidita', luce, gas inerte, ecc.) impianto elettrico speciale, prevenzione dall'accumulo di elettricita' statica. All'occorrenza indicare i limiti quantitativi in condizioni di stoccaggio. Fornire in particolare eventuali indicazioni quali il tipo di materiale utilizzato per l'imballaggio ed i contenitori della sostanza o del preparato.

8. Controllo dell'esposizione/protezione individuare

Nel contesto del presente documento s'intende per mezzo di controllo dell'esposizione tutta la gamma di misure precauzionali da adottare durante l'uso onde ridurre al minimo l'esposizione del

lavoratore.

Prima che si renda necessario l'equipaggiamento di protezione individuale, dovrebbero esser presi provvedimenti di natura tecnica. A tale fine occorre dare informazioni in merito al progetto del sistema, ad esempio confinamento. Questa informazione dovrebbe completare quella già fornita al punto 7.1.

Indicare, con il loro riferimento, eventuali parametri specifici di controllo quali valori limite o standard biologici. Fornire informazioni in merito ai procedimenti di controllo raccomandati indicandone i riferimenti.

Nel caso in cui occorra una protezione individuale, specificare il tipo di equipaggiamento in grado di fornire l'adeguata protezione:

-protezione respiratoria:

-in caso di gas, vapori o polveri pericolosi, prevedere la necessità di adeguate attrezzature di protezione quali autorespiratori, maschere e filtri adatti;

-protezione delle mani:

-indicare il tipo di guanti da indossare durante la manipolazione del prodotto chimico. Se necessario, indicare eventuali accorgimenti supplementari per la protezione della pelle o delle mani;

-protezione degli occhi:

-specificare il tipo di dispositivo richiesto per la protezione degli occhi, quali: occhiali di sicurezza, visiere, schermo facciale;

-protezione della pelle:

-ove non si tratti della pelle delle mani, specificare il tipo e la qualità dell'equipaggiamento di protezione richiesto, quale: grembiule, stivali, indumenti protettivi completi.

-Se necessario, indicare le misure di igiene particolari.

-Fare riferimento, ove sia necessario, alle relative norme CEN.

9. Proprietà fisiche e chimiche

Questa voce comprende, ove applicabile, le seguenti informazioni sulla sostanza o sul preparato:

Aspetto:	indicare lo stato fisico (solido, liquido, gassoso) ed il colore della sostanza o del preparato all'atto della fornitura.
Odore:	qualora sia percepibile, descrivere succintamente.
pH:	indicare il pH della sostanza o del preparato al momento della fornitura o di una soluzione acquosa; in quest'ultimo caso indicarne la concentrazione.
Punto/intervallo di ebollizione:	
Punto/intervallo di fusione:	
Punto di infiammabilità:	
Infiammabilità (solidi, gas):	
Autoinfiammabilità:	
Proprietà esplosive:	> Ai sensi del decreto legislativo
Proprietà comburenti:	3 febbraio 1997, n. 52.
Pressione di vapore:	
Densità relativa:	
Solubilità: - idrosolubilità	
- liposolubilità	
(solvente grasso	
da precisare)	
Coefficiente di ripartizione:	
nottanolo/acqua:	
Altri dati:	Indicare i parametri importanti per la sicurezza, come la densità di vapore, la

miscibilita', la velocita'
di evaporazione, la
conducibilita', la viscosita',
ecc.

Le proprieta' suindicate sono determinate in base alle prescrizioni dell'allegato V, parte A del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 o con qualsiasi altro metodo comparabile.

10. Stabilita' e reattivita'

Questa voce riguarda la stabilita' della sostanza o del preparato chimico e la possibilita' che si verificino reazioni pericolose in determinate circostanze.

Condizioni da evitare:

elencare le condizioni quali temperatura, pressione, luce, urti, ecc. che possono provocare una reazione pericolosa e, se possibile, darne una breve descrizione.

Materie da evitare:

elencare le materie quali acqua, aria, acidi, basi ossidanti o altre sostanze specifiche che possono provocare una reazione pericolosa e, se possibile, darne una breve descrizione.

elencare le sostanze pericolose prodotte in quantita' pericolose in seguito a decomposizione.

N.B.: Considerare in particolare:

- la necessita' e la presenza di stabilizzanti;
- la possibilita' di una reazione esotermica pericolosa;
- eventuale rilevanza per la sicurezza di un mutamento dell'aspetto fisico della sostanza o del preparato;
- eventuali prodotti di decomposizione pericolosi in seguito a contatto con acqua;
- possibilita' di degradazione con formazione di prodotti instabili.

11. Informazioni tossicologiche

Questa voce tiene conto della necessita' di una descrizione concisa ma completa e comprensibile dei vari effetti tossicologici (sulla salute) che possono insorgere qualora l'utilizzazione entri in contatto con la sostanza o il preparato.

Riportare gli effetti nocivi che possono derivare dall'esposizione alla sostanza o al preparato, sulla base dell'esperienza o di conclusioni tratte da esperimenti scientifici. Riportare informazioni sulle diverse vie di esposizione (inalazione, ingestione o contatto con la pelle o con gli occhi), unitamente alla descrizione dei sintomi legati alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche. Riportate gli eventuali effetti ritardati e immediati in seguito a esposizione breve o prolungata: ad esempio effetti sensibilizzanti, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione compresi gli effetti teratogeni, nonche' narcotizzanti.

Tenuto conto dell'informazione gia' fornita al punto 2 "Composizione/informazione sugli ingredienti", puo' essere necessario far riferimento agli effetti specifici sulla salute di taluni componenti dei preparati.

12. Informazioni ecologiche

Identificare gli effetti, il comportamento e la trasformazione nell'ambiente della sostanza o del preparato a seconda della loro natura e dei relativi metodi di utilizzazione ragionevolmente prevedibili. Analoghe informazioni debbono essere fornite per i prodotti pericolosi derivanti dalla degradazione di sostanze e preparati.

Esempi di informazioni rilevanti per l'ambiente sono qui di seguito elencati:

- Mobilita':
- distribuzione per comparto ambientale nota o stimata,
 - tensione superficiale,
 - adsorbimento/deadsorbimento,

- altre proprieta' fisico-chimiche, cfr. sezione 9;
- Degrabilita': - degradazione biotica e abiotica,
- degradazione aerobica e anaerobica,
- persistenza;
- Accumulazione: - potenziale di bioaccumulazione,
- bioamplificazione;
- Effetti a breve e a lungo termine su:
- Ecotossicita': - organismi acquatici,
- organismi del terreno,
- piante e animali terrestri;
- Altri effetti negativi: - potenziale di riduzione dell'ozono,
- potenziale di creazione di ozono fotochimico,
- potenziale di riscaldamento globale,
- effetti sugli impianti per il trattamento delle acque reflue.

Osservazioni

Assicurare che le informazioni rilevanti per l'ambiente siano fornite in altre sezioni della scheda informativa per la sicurezza, specialmente le avvertenze per le fuoriuscite controllate, le misure in caso di fuoriuscita accidentale e le considerazioni sullo smaltimento nelle sezioni 6, 7, 13 e 15.

Mentre sono in fase di sviluppo i criteri per la valutazione dell'impatto di un preparato sull'ambiente, le informazioni relative ai fattori summenzionati devono essere fornite per le sostanze presenti nel preparato e classificate pericolose per l'ambiente.

13. Considerazione sullo smaltimento

Se lo smaltimento della sostanza o del preparato (eccedenza o residui risultanti dall'utilizzazione prevedibile) comporta un rischio, fornire una descrizione di detti residui e l'informazione relativa alla loro manipolazione sotto l'aspetto della sicurezza.

Indicare metodi di smaltimento idonei compresi quelli per i contenitori contaminati (incenerimento, riciclaggio, messa in discarica, ecc.).

Osservazioni

Fare riferimento ad eventuali normative comunitarie in merito ai residui. In loro mancanza, e' opportuno ricordare all'utilizzatore che possono essere in vigore disposizioni nazionali o regionali.

14. Informazioni sul trasporto

Indicare tutte le precauzioni particolari di cui un utilizzatore deve essere consapevole e che deve seguire per quanto concerne il trasporto o la movimentazione all'interno o all'esterno dell'azienda.

Possono anche essere fornite informazioni complementari conformemente alla raccomandazione delle Nazioni Unite e agli accordi internazionali concernenti il trasporto e l'imballaggio di prodotti pericolosi.

15. Informazioni sulla regolamentazione

Riportare le informazioni che figurano sull'etichetta in applicazione delle direttive sulla classificazione, sull'imballaggio e sull'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

Se la sostanza o il preparato di cui alla presente scheda di sicurezza e' oggetto di specifiche disposizioni comunitarie in relazione alla protezione dell'uomo o dell'ambiente (ad. es. restrizioni di commercializzazione ed uso, valori limite di esposizione negli ambienti di lavoro), tali disposizioni dovrebbero, se possibile, essere indicate. Si dovrebbe

ugualmente attirare l'attenzione del destinatario sull'esistenza di legislazioni nazionali che mettono in applicazione le suddette disposizioni.

E' inoltre raccomandato che la scheda di sicurezza ricordi al destinatario di fare riferimento a ogni altra disposizione applicabile.

16. Altre informazioni

Indicare qualsiasi altra informazione che potrebbe essere rilevante per la sicurezza e la salute e per la protezione dell'ambiente, ad esempio:

- indicazioni sull'addestramento;
- raccomandazioni per l'uso ed eventuali restrizioni;
- ulteriori informazioni (riferimenti scritti e/o centri di contatto tecnico);
- fonti dei dati principali utilizzati per redigere la scheda di dati.

Indicare inoltre la data dell'emissione della scheda di dati se non compare altrove.

Allegato

La scheda informativa di sicurezza deve comportare le seguenti voci obbligatorie:

- 1) Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società'/impresa
- 2) Composizione/informazione sugli ingredienti
- 3) Indicazione dei pericoli
- 4) Misure di pronto soccorso
- 5) Misure antincendio
- 6) Misure in caso di fuoriuscita accidentale
- 7) Manipolazione e stoccaggio
- 8) Controllo dell'esposizione/protezione individuale
- 9) Proprietà fisiche e chimiche
- 10) Stabilità e reattività
- 11) Informazioni tossicologiche
- 12) Informazioni ecologiche
- 13) Considerazioni sullo smaltimento
- 14) Informazioni sul trasporto
- 15) Informazioni sulla regolamentazione
- 16) Altre informazioni

La responsabilità delle informazioni figuranti nelle suddette voci incombe alla persona responsabile dell'immissione della sostanza/preparato sul mercato. Le informazioni saranno redatte conformemente alla "Guida alla redazione delle schede di dati di sicurezza" di seguito riportata.

4.12.2003 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

14:24:11

Stampa

Chiudi